

ATBio



**Associazione Nazionale
Tecnici e Ispettori per le
Produzioni Biologiche**

**STATUTO
SOCIALE**



Associazione Nazionale Tecnici e Ispettori per le Produzioni Biologiche ATBio

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione libera e indipendente, apartitica e aconfessionale, con carattere culturale-scientifico, formativo e informativo, sindacale ai sensi dell'Art. 39 della Costituzione italiana e senza fini di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI E ISPETTORI PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE", in forma abbreviata "ATBio".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Bologna, attualmente in via Filippo Turati n. 55, e potrà istituire uffici o sedi distaccate su tutto il territorio nazionale, con sola delibera del Consiglio Direttivo. La variazione della sede legale non costituisce variazione del presente statuto.

Articolo 3 – Durata

La durata è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Scopo

L'Associazione si propone di:

- rappresentare e tutelare gli interessi generali e particolari dei Tecnici Consulenti e dei Tecnici Ispettori operanti nel settore dell'agricoltura biologica;
- favorire la crescita professionale dei Tecnici Consulenti e dei Tecnici Ispettori operanti nel settore dell'agricoltura biologica;
- valorizzare, promuovere e tutelare l'attività professionale dei Tecnici Consulenti e dei Tecnici Ispettori per le Produzioni Biologiche;
- favorire la ricerca volta all'elevazione degli standard qualitativi nel settore della produzione agroalimentare biologica e divulgarne i risultati.

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione potrà:

- emanare un Codice Deontologico ed eventuale Regolamento per favorire comportamenti professionali virtuosi dei Tecnici Consulenti e dei Tecnici Ispettori ed elevare la standardizzazione qualitativa delle prestazioni professionali;
- organizzare, promuovere e patrocinare congressi, convegni, seminari, conferenze, corsi di formazione, riunioni, stage, viaggi d'istruzione, visite aziendali su temi attinenti all'attività professionale dei Tecnici Consulenti e dei Tecnici Ispettori per le produzioni biologiche ed in particolare sull'attività di controllo ai sensi della normativa europea e nazionale vigente sull'agricoltura biologica;
- stabilire e mantenere rapporti con le Istituzioni Pubbliche, con enti pubblici e privati di carattere nazionale e territoriale, Università ed Enti di Ricerca, con Associazioni e qualsiasi altro ente o soggetto che per la propria attività risulti di interesse per l'Associazione, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni e/o la partecipazione ad altre Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- organizzare e partecipare a Comitati, Commissioni e Gruppi di lavoro, anche promuovendo e stimolando



l'emanazione, l'integrazione e/o la modifica di normative di interesse per il settore;

- studiare e divulgare agli operatori della filiera agroalimentare le problematiche inerenti all'applicazione dei metodi dell'agricoltura biologica;
- creare siti internet, redigere newsletter, pubblicazioni, libri e riviste periodiche per far conoscere l'Associazione e divulgarne i servizi;
- offrire servizi a soci e non soci e svolgere qualsiasi altra attività volta alla raccolta delle risorse e dei fondi necessari per il conseguimento dello scopo associativo.

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione si potrà avvalere di ogni risorsa tecnologica, scientifica, umana, informatica, ecc. che sia utile al raggiungimento dei fini sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse, complementari o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

Articolo 5 – Soci

L'Associazione è composta da Soci fondatori, Soci ordinari, Soci sostenitori e Soci onorari.

Sono **Soci fondatori** le persone fisiche che hanno dato impulso decisivo alla costituzione dell'Associazione, promuovendo e sollecitando l'aggregazione della categoria dei Tecnici Consulenti e dei Tecnici Ispettori per le Produzioni Biologiche. I nominativi dei Soci fondatori sono iscritti nell'Atto Costitutivo.

Sono **Soci ordinari** le persone fisiche accettate dal Consiglio Direttivo che, ai sensi della vigente normativa, sono qualificate a svolgere l'attività di Tecnici Consulenti e di Tecnici Ispettori per le Produzioni Biologiche, che condividono le finalità dell'Associazione, che si impegnano ad accettare e rispettare le disposizioni previste dal presente statuto, dal Codice Deontologico e dai Regolamenti eventualmente emanati.

Nel caso in cui un Socio ordinario, durante l'anno sociale, perda le caratteristiche di socio ordinario, potrà chiedere di continuare a partecipare alla vita associativa come Socio sostenitore.

Sono **Soci sostenitori** le persone fisiche o giuridiche o gli Enti accettati dal Consiglio Direttivo che condividono le finalità e l'attività dell'Associazione e che vogliono contribuire alla risoluzione di problematiche legate all'attività professionale dei Tecnici Consulenti e dei Tecnici Ispettori per le Produzioni Biologiche.

Nel caso in cui un Socio sostenitore, durante l'anno sociale, acquisisca le caratteristiche di Socio ordinario, può chiedere il passaggio a Socio ordinario pagando la quota annua restante.

Sono **Soci onorari** le Personalità alle quali l'Associazione vuole dare particolare riconoscimento per la loro attività svolta a difesa e valorizzazione della professionalità della figura dei Tecnici Consulenti e dei Tecnici Ispettori per le Produzioni Biologiche. I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci che non siano persone fisiche, sono rappresentati in seno all'Associazione dal loro legale rappresentante, ovvero da suo delegato.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'entità delle quote associative previste per ogni tipologia di socio.

I Soci fondatori e i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea degli Associati con diritto di parola e di voto;
- usufruire dei servizi associativi;
- partecipare alle attività e manifestazioni dell'Associazione.

Soltanto i Soci fondatori e i Soci ordinari hanno diritto di eleggibilità alle cariche sociali.

I Soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio direttivo.

I Soci sostenitori e i Soci onorari hanno diritto a:



- partecipare all'Assemblea degli Associati con diritto di parola ma non di voto;
- essere informati e partecipare alle attività e manifestazioni dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.

La qualità di socio è intrasmissibile.

Sono istituite due **Sezioni Soci** al fine di rappresentare al meglio la compagine sociale, ottimizzare la gestione delle attività e la valorizzazione degli specifici interessi di categoria: **Sezione Soci dei Tecnici Consulenti** e **Sezione Soci dei Tecnici Ispettori**.

L'Assemblea generale può deliberare l'istituzione di ulteriori sezioni soci o la modifica di quelle esistenti.

Il socio è obbligato ad aderire a una Sezione Soci ma è libero di scegliere tra una o l'altra senza particolari prescrizioni se non quella dell'attività prevalente da egli fatta (esprimibile in termini di fatturato annuo o altri parametri indicativi). In ogni caso il socio è libero di spostarsi dall'una all'altra con semplice richiesta motivata e senza necessità di voto del Consiglio Direttivo.

Le Sezioni soci hanno facoltà di riunirsi secondo modi e tempi decisi autonomamente dai propri aderenti con il solo obbligo di comunicazione al Consiglio Direttivo e di verbalizzazione delle riunioni.

Le Sezioni soci nominano fra i propri aderenti un **Coordinatore** che è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Al Coordinatore spetta la rappresentanza della Sezione per le questioni attinenti agli interessi rappresentati. I contenuti della rappresentanza sono sempre concordati con il Consiglio Direttivo al fine di garantire la condivisione e l'omogeneità di posizione dell'Associazione nei confronti degli interlocutori esterni.

Articolo 6 – Adesione

Per essere ammesso in qualità di Socio ordinario o sostenitore occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad accettare e rispettare le disposizioni previste dal presente Statuto, dal Codice Deontologico e dal Regolamento eventualmente emanati.

L'ammissione in qualità di Socio ha corso e regolare validità soltanto dopo l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo ed il versamento della prima quota sociale.

L'eventuale diniego del Consiglio Direttivo della richiesta di associazione deve essere motivato ma è insindacabile.

L'adesione ha la durata di un anno solare e s'intende tacitamente rinnovata se non viene disdetta con comunicazione scritta di recesso entro il 30 del mese di settembre di ogni anno.

È espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dalle norme di Legge. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno, potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti, rispettando la normativa prevista in materia di Lavoro. L'Associazione può, inoltre, avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di Legge.

Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni presentate dal Socio: il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato entro il 30 di settembre, senza diritto di rimborso per la quota già versata nell'anno corrente;
- morosità: è disposta dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale e



dopo che il Socio, informato con comunicazione scritta, persiste in tale situazione per oltre 30 giorni;

- decesso della persona fisica o estinzione per le persone giuridiche;
- esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La condanna in sede penale è considerata di per sé grave motivo, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano, comunque, cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.

Qualora l'Assemblea lo ritenesse opportuno potrà istituire e regolamentare ulteriori tre organi:

- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo e in assenza, da un Presidente eletto dall'Assemblea. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutte le tipologie di socio.

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) e in via straordinaria ogni qual volta ciò sia giudicato opportuno dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei Soci. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante posta ordinaria, per e-mail o per fax, spedita a tutti i Soci all'indirizzo postale o e-mail, o al numero di fax risultante dal Libro dei Soci, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 11 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri Soci ordinari o fondatori.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi



esclusivamente ad altri Soci ordinari o fondatori e in numero non superiore a tre per socio. (si vedano anche i successivi articoli 20 e 21).

Ogni Socio ordinario o fondatore, non può avere più di tre deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Alle Assemblee è ammessa la partecipazione e il voto in videoconferenza.

Articolo 12 - Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea ordinaria:

- stabilisce il numero dei membri che compongono il Consiglio Direttivo e provvede alla nomina dei membri di sua spettanza;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- approva eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. In assenza del Segretario, questi è sostituito da un Segretario eletto dall'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea.

Articolo 13 – Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci ordinari e fondatori presenti o validamente rappresentati a mezzo delega; ogni Socio ordinario o fondatore ha diritto ad un voto. Sono considerati presenti anche i soci fisicamente assenti ma collegati durante l'assemblea in videoconferenza. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Hanno diritto a intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci fondatori, e i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annua. È ammesso il voto tramite videoconferenza. Nei casi in cui il diritto di voto sia sospeso per morosità, i soci morosi non sono computati né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea (quorum costitutivo), né per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo). Nel conteggio della maggioranza dei voti, non si tiene conto degli astenuti. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci, compresi i dissenzienti e gli assenti.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 15 membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci ordinari; durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. I Coordinatori delle Sezioni Soci sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. I rimanenti membri del Consiglio Direttivo sono espressione delle due Sezioni soci. Il numero di Consiglieri nominati dalle singole Sezioni è proporzionale alla ripartizione della base sociale tra le due sezioni stesse (arrotondato per difetto) e i nominati sono scelti tra tutti i soci ordinari iscritti, indipendentemente dalla sezione soci di appartenenza.

È possibile eleggere, da parte dei Soci ordinari, un Consigliere rappresentante dei Soci sostenitori che, in seno al



Consiglio Direttivo, ha diritto di voto. I Soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è nominato ed ha accettato la carica.

In caso di recesso da Socio, dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, nominando al loro posto il primo Socio o i primi Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria quelli eletti.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. La convocazione avviene mediante comunicazione e-mail, almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, possono svolgersi in videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi da un Presidente eletto dai Consiglieri. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario, questi è sostituito da un Segretario eletto dai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni; procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; redige eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; l'eventuale assunzione di personale dipendente; stabilisce le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro permanenti (sezioni soci tematiche) o temporanei lo studio di problemi specifici e istituire sezioni soci territoriali. L'attività dei gruppi di lavoro specifici e delle sezioni soci territoriali dovrà essere regolata da appositi Regolamenti che il Consiglio Direttivo potrà adottare senza che ciò comporti modifiche del presente statuto.

Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 15 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Il Presidente



rapresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, stimola le attività sociali tra gli associati e lo scambio di idee ed esperienze. Il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, attende alla gestione finanziaria dell'Associazione della quale è responsabile, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 16 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Segretario collabora con il Presidente nell'attuazione dei deliberati degli organi sociali e nelle relazioni con i soci, con altre Associazioni, con gli Enti e con i privati.

Cura la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle relative delibere.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del Libro dei Soci.

Articolo 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Tesoriere collabora con il Presidente e a lui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di coadiuvare il Presidente nel predisporre il bilancio dell'Associazione. Attende, unitamente con il Presidente, alla gestione finanziaria dell'Associazione. Procedo alla riscossione delle quote sociali e a ogni atto concernente la raccolta, l'erogazione, il movimento e l'impiego di fondi. E' inoltre incaricato di predisporre l'assolvimento di tutte le formalità e gli obblighi tributari previsti dalla normativa in vigore.

Articolo 18 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da eventuali beni e da ogni altro contributo, donazione o lascito a essa concessi, e può essere utilizzato solo per il raggiungimento dei fini sociali.

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento della sua attività possono derivare da:

- quote associative;
- contributi pubblici o privati o di organismi europei o internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali effettuate da soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- eredità, donazioni, legati o disposizioni testamentarie;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.



È esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 19 – Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 20 Modifiche dello Statuto

Lo statuto può essere modificato solo con la deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria con la presenza, anche per delega e non più di tre per socio ordinario o fondatore, di almeno 2/3 dei soci ordinari e fondatori e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 21 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati ordinari o fondatori. Al termine delle operazioni di liquidazione il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 22 - Legge applicabile

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, lì 10.1.2022